

DIBATTITO



Gli immigrati aumentano la criminalità?

Il 61,2% degli italiani (dati del centro studi interuniversitario Transcrime) crede che la presenza degli immigrati in Italia sia una minaccia alla sicurezza. Percezione o rappresenta un dato reale? La Caritas e la Migrantes insieme all'Agenzia Redattore Sociale con una ricerca sul tema «La criminalità degli immigrati: dati, interpretazioni e pregiudizi» anticipa l'uscita del Dossier statistico immigrazione: XIX Rapporto sull'immigrazione che verrà presentato a Roma mercoledì 28 ottobre. Lo studio ridimensiona l'allarme per «l'emergenza criminalità degli stranieri»:

Il 61,2% degli italiani crede che la presenza degli immigrati nel nostro Paese sia una minaccia alla sicurezza. Ma uno studio ridimensiona l'allarme: non esiste corrispondenza tra l'aumento degli immigrati regolari e l'aumento dei reati in Italia

non esiste, infatti, alcuna corrispondenza tra l'aumento degli immigrati regolari e l'aumento dei reati in Italia: tra il 2001 e il 2005 - ultimo anno in cui sono disponibili le statistiche giudiziarie dell'Istat, per gli anni successivi esistono solo gli aggiornamenti del ministero dell'Interno sul numero totale -, le denunce nei loro confronti sono aumentate quasi del 46%, mentre gli stranieri sono cresciuti di più del 100%. Il "tasso di

criminalità" degli immigrati regolari in Italia è leggermente più alto di quello degli italiani (tra l'1,23% e l'1,40%, contro lo 0,75%) ma, tale differenza si concentra nella fascia di età tra i 18 e 44 anni mentre nella fascia di età 45-64 si abbassa rispetto agli italiani.

Inoltre se la lettura dei dati tenesse conto delle sfavorevoli condizioni economiche e sociali familiari degli immigrati la bilancia finirebbe per pendere dalla loro parte. Il livello di istruzione, essere occupati, avere con se la famiglia, godere di un certo agio economico affievoliscono le possibilità di commettere un reato. È quindi evidente, sottolinea il rapporto, che l'attuazione di politiche sociali più inclusive, realizzate con la partecipazione diretta delle comunità di stranieri,

rappresentano un passaggio fondamentale per contrastare la criminalità che rischia di offuscare l'apporto positivo dell'immigrazione.

Il nocciolo del dibattito è rappresentato dal tasso di criminalità tra gli stranieri privi di titolo di soggiorno. In primo luogo vale la pena sottolineare che il 64% degli immigrati irregolari sono venuti in Italia con un visto o permesso scaduto rispetto al 23% che hanno attraversato la frontiera senza autorizzazione e solo il 13% dei clandestini sbarcati sulle coste di cui più della metà richiedenti asilo e meritevoli di protezione umanitaria. (dati del Ministero degli Interni).

Per quanto riguarda i denunciati il 70-80% di loro è irregolare e un quarto dei reati riguarda la condizione stessa dell'immigrato: le precarie condizioni giuridiche a cui le recenti norme legano la commissione di reati specifici, unite a quelle socio economiche li espongono più frequentemente a ricorrere a degli espedienti per vivere o all'influenza delle organizzazioni criminali.

In Italia, è importante sottolineare, sono più di 2 milioni gli immigrati che prima erano irregolari e ora non hanno nessun problema con la legge ed anzi sono inseriti tranquillamente nella società e ciò dovrebbe dissuadere dalla equiparazione immigrazione - criminalità.

La ricerca mette in risalto un altro aspetto stigmatizzato da Salvatore Palidda, sociologo, che parla di una diffusa costruzione sociale basata sulla «razzizzazione» che attribuisce determinati comportamenti alle caratteristiche somatiche degli immigrati, tesi che sembrerebbe confermata dall'analisi dei fermi di Polizia: «la probabilità di fermo per identificare persone a piedi da parte della polizia era del 1,4% per i maschi italiani e del 14% per i maschi stranieri», questa la conclusione a cui è pervenuto Dario Melossi, giurista, dopo aver confrontato i dati in Emilia Romagna.

Infine riteniamo che questa crescente esposizione ai media: che enfatizzano i fatti criminosi realizzati da cittadini stranieri mentre tacciono quelli in cui sono gli stranieri ad essere vittime, la strumentalizzazione politica, il mancato investimento in politiche serie di integrazioni rischiano di far crescere l'allarme sociale e a far passare il messaggio che il modo di vivere degli stranieri sia difficilmente conciliabile con il «nostro».

ATTUALITÀ

Immigrazione

INFORMAZIONI
NEWS
COMMENTI
NORMATIVA
DIRITTI

IMMIGRAZIONE, DIRITTO, CITTADINANZA

Il fenomeno migratorio ha innescato dinamiche sociali che rendono centrale la questione del diritto, come strumento per avviare il cammino dell'integrazione nel segno della legalità e nel rispetto dei diritti delle persone in movimento. Da questo nasce l'idea di un Corso che si propone di fornire ai partecipanti un quadro aggiornato della normativa sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, analizzando i fondamenti della disciplina, le procedure e la prassi applicativa. Il Corso è rivolto agli operatori Migrantes, Caritas, dell'associazionismo, e personale di enti pubblici.

Venerdì 23 ottobre
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno. L'allontanamento dal territorio dello Stato. Le espulsioni. La tutela giurisdizionale. Le politiche migratorie in Italia alla luce delle nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica. La disciplina dei visti di ingresso per i cittadini dei Paesi Terzi e la tipologia dei permessi di soggiorno; il sistema dei provvedimenti amministrativi e giudiziari di espulsione degli stranieri; il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato. Il sistema dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione. Presentazione e analisi critica della giurisprudenza in materia.

Venerdì 30 ottobre
Diritto all'unità familiare. Tutela dei minori stranieri. Diritto all'unità familiare. Modifiche in ordine alle condizioni di esercizio del diritto dell'unità familiare. Il procedimento e la tutela giurisdizionale. Ricongiungimento familiare dei rifugiati. Tipologia dei permessi di soggiorno per motivi familiari. Le procedure e le buone prassi per i minori stranieri non accompagnati. Presentazione e analisi critica della giurisprudenza in materia.

Venerdì 6 novembre
La disciplina dell'accesso al lavoro per i cittadini dei Paesi Terzi. La procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: aspetti giuridici e applicativi. La disciplina del lavoro stagionale. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo. La disciplina del lavoro.

Venerdì 13 novembre
Politiche di integrazione. La Legge Regionale sull'Immigrazione. A partire dai modelli di integrazione in genere e dell'impostazione italiana in specie, verranno analizzate le politiche di integrazione: istruzione, alloggio, sanità. La Legge Regionale sull'Immigrazione (Regione Toscana) su inclusione e partecipazione alla vita pubblica locale.

Venerdì 20 novembre
Presentazione della Mostra fotografica "Gente di Toscana", sull'emigrazione toscana dalla fine dell'800 agli anni '60, concessa dal Museo del Castello di Lusuldo, Comunità Montana della Lunigiana. Consegna degli attestati di partecipazione al Corso di formazione.

Le lezioni si tengono dalle ore 14 alle ore 17, presso il Centro Internazionale Studenti G. La Pira, Via De' Pescioni, 3, Firenze (si raggiunge a piedi dalla Stazione ferroviaria S. M. Novella). Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

CON IL CONTRIBUTO DI

REGIONE
TOSCANA



TOSCANA
IMPEGNO
CIVILE

Nell'ambito del Progetto
MigraMente

DA SAPERE

Lo **SPORTELLO**
UNICO
per l'immigrazione



AREZZO

Piazza Dante, 1
52100
Tel. 0575 3181
Fax 0575 318666



FIRENZE

Via Giacomini, 8
50132
Tel. 055 27831
Fax 055 2783334 / 282203



GROSSETO

Piazza Fratelli Rosselli, 1
58100
Tel. 0564 433111
Fax 0564 433666



LIVORNO

Piazza Unità d'Italia
57123
Tel. 0586 235111
Fax 0586 235412



MASSA CARRARA

Piazza Aranci
54100
Tel. 0585-89111
Fax 0585-891666



LUCCA

Piazza Napoleone
55100
Tel. 0583 4245
Fax 0583 424666




PISA

Piazza Mazzini, 7
56100
Tel. 050 549511
Fax 050 549666



PISTOIA

Piazza Duomo, 10
51100
Tel. 0573-9791
Fax 0573-979666



PRATO

Via dell'Accademia, 26
59100
Tel. 0574-4301
Fax 0574-430222



SIENA

Piazza Duomo, 14
53100
Tel. 0577-201111
Fax. 0577-201666

Il REATO di clandestinità

La contravvenzione dell'ingresso e il soggiorno illegale in Italia

L'articolo 10 bis del T.U. immigrazione, inserito dalla legge n. 94/2009, introduce la nuova fattispecie di reato e prevede l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal «fare ingresso» ovvero dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.

Alla contravvenzione non si applica l'articolo 162 del codice penale, ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro.

Per quanto riguarda la disciplina del procedimento penale per il nuovo reato, è previsto la presentazione immediata dell'imputato a giudizio innanzi al giudice di pace e lo svolgimento del relativo giudizio. Il comma 2 dell'articolo 10 bis specifica che la fattispecie contravvenzionale dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si applica allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera perché privo dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

In base al comma 4 della nuova disposizione, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato in esame non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.

Il questore comunica all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Testo unico. Sulla base del comma 5 del nuovo articolo 10-bis, in tali casi di esecuzione del respingimento o dell'espulsione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 13, comma 14, trova applicazione l'articolo 345 c.p.p., relativo alla riproponibilità dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere, anche se non più soggetta ad impugnazione,



Quando è stato introdotto

L'8 agosto 2009 con l'entrata in vigore del **Ddl sicurezza** che ha inserito nell'ordinamento il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato"



Le pene previste

Ammenda dai **5mila ai 10mila euro**, con **espulsione immediata**



Cosa succede al clandestino che viene fermato

Se è possibile accertarne l'identità

■ è **espulso** con riaccompagnamento coatto alla frontiera

In caso contrario, se l'identità non è certa

■ è **trasferito in un Cie** dove sarà identificato e successivamente espulso

ANSA-CENTIMETRI

pronunciata per mancanza di una condizione di procedibilità. Peraltro, numerose Procure (Pesaro, Torino, Bologna, Agrigento, Trento) hanno sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis D.L.vo n. 286/98 con riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

L'appello dei giuristi

Di seguito l'appello dei giuristi (Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio

Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodotà, Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky) del 25 giugno scorso che è stato riportato (per intero o in sintesi) in alcune ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale.

In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. La norma è, anzitutto, priva di

sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Né un fondamento giustificativo del nuovo reato può essere individuato sulla base di una presunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 2007) ha, infatti, già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso, sicché la criminalizzazione di tale

fondamento giustificativo, poiché la sua sfera applicativa è destinata a



Gli sportelli per l'immigrazione dell'**ANOLF TOSCANA**

ANOLF AREZZO
Tel 0575/355632
Fax 0575/24867
Viale Michelangelo, 116
52100 Arezzo (AR)


ANOLF FIRENZE
Tel 055/3269029/30
Fax 055/3269099
Via Carlo Del Prete, 135
50127 Firenze (FI)

ANOLF GROSSETO
Tel 0564/422301
Fax 0564/418753
Via Mameli, 13
58100 Grosseto (GR)

ANOLF LIVORNO
Tel 0586/898942
Fax 0586/882093
Via Goldoni, 73
57126 Livorno (LI)

ANOLF LUCCA
Tel. 0583/508811
Fax 0583/508888
Viale Puccini, 1780
55100 Lucca (LU)

ANOLF MASSA
Tel. 0585/411111
Fax 0585/411111
Piazza Mercatini, 1
54100 Massa (MS)



I respingimenti

Dal 6 maggio
al 30 agosto 2009

8 operazioni
757 immigrati riportati
in Libia



Fonte: Viminale

ANSA-CENTIMETRI


investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, già in grave sofferenza. Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche «regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa

contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali. L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi. Né questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con

osservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalità che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalità finalistica. «Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che (...) non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a "nascondere" la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli». Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità del reato di «mendicizia» di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessità e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone.

La mappa

I Centri per gli immigrati irregolari rintracciati sul territorio nazionale



condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sé, fatti

lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subjecti

alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perché la paralisi non è meno grave se

Presso gli sportelli dell'ANOLF - nelle sedi Cisl della Toscana - è possibile usufruire di assistenza e consulenza per tutte le problematiche relative all'immigrazione

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ANOLF PISA Tel 050/518111 Fax 050/29467 Via Corridoni, 36 56125 Pisa (PI) | ANOLF PISTOIA Tel 0573/97011 Fax 0573/33155 V.le Matteotti, 37 51100 Pistoia (PT) | ANOLF PRATO Tel 0574/6991 Fax 0574/699127 Via Pallacorda, 5 50047 Prato | ANOLF SIENA Tel 0577/289206 Fax 0577/43411 Via Toselli, 14/A 53100 Siena (SI) | ANOLF POGGIBONSI Tel. 0577/982574 Fax 0577/982574 Via Largo Usilia, 4 53053 Poggibonisi (SI) |
|--|--|--|--|---|

DA SAPERE

Le **CARITAS**
diocesane

**AREZZO-CORTONA
SANSEPOLCRO**
Via Fonte Veneziana 19
52100 - AREZZO
Tel. 057522932 Fax 0575406542

FIESOLE
Piazza Indipendenza 11
50060 - TOSI (FI)
Tel. 055864506 Fax 055864506

FIRENZE
Via de' Pucci 2
50122 - FIRENZE
tel. 055267701 Fax 05526770249

GROSSETO
Via V. Alfieri 11
58100 - GROSSETO
Tel. 056428344 Fax 056428344

LIVORNO
Via delle Cateratte 13/15
57122 - LIVORNO
Tel. 0586884693 Fax 0586829595

LUCCA
Piazzale Arrigoni 2
55100 - LUCCA
Tel. 0583430938 Fax 0583430939

**MASSA CARRARA
PONTREMOLI**
Via F.M. Zoppi 14
54100 - MASSA CARRARA
Tel. 05858990241 Fax 0585810287

MASSA MARITTIMA - PIOMBINO
Via del Prato 1
57025 - PIOMBINO (LI)
Tel. 0565220831 Fax 0565229779

MONTEPULCIANO - CHIUSI - PIENZA
Via Francesco Redi 6/a
53045 - MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 0578757717 Fax 0578756945

PESCIA
Via GIUSTI 1
51017 - PESCIA (PT)
Tel. 0572477916
Fax 0572477916

PISA
Piazza Arcivescovado 18
56126 - PISA
Tel. 050560952 Fax 050560892

PISTOIA
Via Puccini 36
51100 - PISTOIA
Tel. 0573976133 Fax 057328616

PITIGLIANO - SOVANA - ORBETELLO
Fortezza Orsini 5
58017 - PITIGLIANO (GR)
Tel. 0564616074 Fax 0564614419

PRATO
Via del Seminario 36
59100 - PRATO
Tel. 057432858 Fax 057435760

SAN MINIATO
Via Scala Vescovado 1
56027 - SAN MINIATO (PI)
Tel. 0571401125

**SIENA - COLLE di VAL D'ELSA -
MONTALCINO**
Via della Diana 4
53100 - SIENA
Tel. 0577280643 Fax 0577271099

VOLTERRA
Via Vittorio Veneto 2
56048 - VOLTERRA (PI)
Tel. 058888379 Fax 058888399

ILLEGITTIMA L'ESPULSIONE DEL CONIUGE SENZA VISTO

Illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria sprovvisto di visto.

Una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano, nell'annullare il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino tunisino coniugato con una cittadina rumena, ha espresso alcuni principi fondamentali già da tempo condivisi dagli operatori del diritto ma ignorati da molte Questure italiane.

Secondo la normativa comunitaria (Dir. 2004/38/CE) vige un diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini comunitari e per i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. E' noto tuttavia che molte Questure dichiarano la richiesta di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs n. 30/2007 irricevibile qualora il cittadino extracomunitario non possieda un visto d'ingresso. Ossia se si è sposato da clandestino.

Tale prassi è contraria alle norme comunitarie, così come ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (Sentenza C. 127/08 del 25.07.2008), secondo la quale si determina di fatto una regolarizzazione permanente in favore dei cittadini extracomunitari che hanno contratto matrimonio con i cittadini europei dello Stato dove costoro si sono trasferiti.

Il Giudice di Pace di Milano ha annullato il decreto di espulsione sostenendo, in particolare, che «con la sentenza interpretativa della Corte Europea di Giustizia si è aperto uno scenario che se da un canto può porre una riflessione al legislatore nazionale a valutare la se l'art. 10 del D.Lgs n. 30/2007 sia conforme all'indirizzo espresso dal Giudice comunitario circa l'obbligo di regolare l'ingresso per il cittadino extracomunitario (coniuge di cittadino comunitario) per ottenere la carta di soggiorno, dall'altro impone a questo giudice di applicare la normativa interna attualmente vigente, interpretandola in senso conforme a quanto statuito da giudice comunitario».

Domande dai nostri lettori

La ricevuta della regolarizzazione è valida ai fini dell'espatrio?

Trecentomila colf e badanti dovranno rimanere in Italia fino a quando la loro domanda non verrà accettata e firmato il contratto potranno finalmente chiedere il permesso di soggiorno.

La circolare del Viminale ha precisato che chi ha chiesto di essere regolarizzato, non può essere equiparato a coloro che regolari sono in attesa di rinnovo per i quali la ricevuta permette di uscire e rientrare in Italia senza fare tappe nei paesi Schengen. La ricevuta della regolarizzazione, spiega invece il Viminale, «non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione» e quindi si rischierebbe di «consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge».

Lo straniero regolarmente presente in Italia può fare ricongiungimento con il marito precedentemente espulso dall'Italia perché irregolare?

Attualmente la Legge in vigore prevede che il cittadino regolarmente soggiornante in Italia possa ricongiungersi con il familiare che è stato espulso solo nel caso in cui non sia stato considerato un soggetto pericolo per la sicurezza nazionale.

Il decreto legislativo n.5 2007/1, che ha recepito la Direttiva Europea 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, ha modificato gli artt. 4,5 e 13 del Testo Unico Immigrazione che escludeva la possibilità di ricongiungimento familiare in questi casi. Il decreto ha previsto che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso solo se costituisce una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato, valutazione sottoposta al parere della Questura.



I dati sui cittadini stranieri: aumentano i residenti in Italia

I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2009 sono 3.891.295, pari al 6,5% del totale dei residenti. Rispetto al 1° gennaio 2008 sono aumentati di 458.644 unità (+13,4%); si tratta di un incremento ancora molto elevato, sebbene inferiore a quello dell'anno precedente (+16,8%). Questo il dato principale che emerge dall'indagine annuale dell'Istat (Istituto nazionale di statistica) relativa all'anno 2008.

Nel 2008 l'incremento è dovuto principalmente agli immigrati dai paesi Ue di nuova adesione (in particolare la Romania) cresciuti complessivamente di 190.403 unità (+24,5%), agli immigrati dai paesi dell'Est europeo non facenti parte dell'Unione, aumentati di 100.797 unità (+12%), agli immigrati dal Marocco (+37.684 unità, +10,3%) e da paesi asiatici quali Cina, India e Bangladesh. In particolare, per questi ultimi due paesi l'incremento è del 18,6%; al pari dei paesi Ue di nuova adesione essi mostrano quindi ritmi di crescita sensibilmente superiori alla media nazionale.

Sul totale dei residenti di cittadinanza straniera quasi 519 mila sono nati in Italia (72.472 nel solo anno 2008).

Gli stranieri nati nel nostro Paese sono un segmento di popolazione in costante crescita: nel 2001, in occasione del Censimento, erano circa 160 mila. Essi costituiscono il 13,3% del totale degli stranieri residenti e, non essendo immigrati, rappresentano una «seconda generazione» in quanto la cittadinanza

Lavoratori domestici extracomunitari, i numeri della regolarizzazione

Con lo stop alle domande, arrivano i dati definitivi sulla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari. Dal 1 al 30 settembre sono arrivate complessivamente al Ministero dell'Interno 294.744 domande, 180.408 per colf e 114.336 per badanti.

I datori di lavoro che hanno spedito la domanda da soli (149.670) sembrano essere di più rispetto a quanti si sono affidati ad associazioni e patronati (137.160), ma in realtà nel primo dato rientrano anche quelli che si sono fatti aiutare da centri servizi, avvocati, commercialisti ecc. In pochi si sono rivolti ai consulenti del lavoro (5.419) o agli sportelli dei Comuni (3.817).

La top ten delle province è guidata da Milano (43.393 domande, il 14,72%), Roma (32.034 10,87%) e Napoli (24.331 8,25%), seguono Brescia, Bergamo, Torino, Caserta, Bologna, Modena e Reggio Emilia. Tra i lavoratori ci sono in testa ucraini (37.178 domande, il 12,61%), marocchini (36.112 12,25%) e moldavi (25.588 8,68%), quindi cinesi, bangladesi, indiani, egiziani, senegalesi, albanesi e pakistani.

straniera è dovuta unicamente al fatto di essere figli di genitori stranieri.

Complessivamente, i minorenni stranieri sono circa 862 mila. La maggior parte di essi è nata in Italia (di fatto i 519 mila individui), mentre la restante parte è giunta nel nostro Paese al seguito dei genitori.

Circa la metà dei residenti stranieri (1.906 mila individui, pari al 49% del totale) proviene dai paesi dell'Est europeo: in particolare, circa un quarto (967 mila) proviene dai «Paesi Ue di nuova adesione» (796 mila sono cittadini rumeni); l'altro quarto è rappresentato dai cittadini dei paesi est-europei



non appartenenti all'Ue (940 mila).

I flussi migratori dai «Paesi Ue di nuova adesione» hanno rallentato la loro crescita nel corso del 2008, soprattutto a seguito di un incremento più contenuto dei cittadini rumeni. I residenti di tale raggruppamento di paesi erano in progressivo aumento dal 2005, in conseguenza dell'ingresso nell'Unione europea della Polonia nel 2004 e della Romania nel 2007 (Paese i cui cittadini avevano già usufruito della regolarizzazione del 2002, ma che aveva fatto registrare un vero e proprio boom immigrazione nel 2007).

Come già accaduto per il 2007, anche alla fine del 2008 l'insediamento dei residenti stranieri mostra un'ulteriore lieve redistribuzione di popolazione a favore delle regioni meridionali. Ciò è frutto della presenza rumena che in queste regioni continua a crescere più intensamente che altrove, sebbene ritmi inferiori rispetto all'anno precedente. Tuttavia non muta sostanzialmente il quadro generale del fenomeno: oltre il 60% degli immigrati risiede nelle regioni del Nord, il 25,1% in quelle del Centro e il restante 12,8% in quelle del Mezzogiorno.